



**ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
LOGISTICI / GESTIONALI
VO. LO .GE. – PAVIA**

o.n.l.u.s.

Iscrizione Albo Regionale n° 0359 del 21/03/2014
Codice Fiscale 96070350184

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 10 MAGGIO 2023

In data 10 maggio 2023, alle ore 21.00, si è riunita in seconda convocazione, presso la sede a Cava Manara, Via Piave 4, L'Assemblea dell'Associazione VO.LO.GE., per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione Signora Canazza Paola che chiama a svolgere le funzioni di segretario il Sig. Masera Luigi.

Il Presidente constatata la presenza di 13 volontari in proprio oltre a 6 volontari presenti in delega per un totale di 19 soci presenti su 19, dichiara valida l'Assemblea.

Al primo punto dell'ordine del giorno il Presidente comunica ai volontari la necessità di adeguare lo Statuto secondo la riforma del terzo settore.

Viene fatto presente che tale necessità prevede l'adeguamento dello statuto alle norme previste dal D.Lgs. 117 del 2017 al fine di mantenere l'iscrizione all'Albo provinciale delle ODV e per iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente propone all'assemblea bozza del nuovo Statuto.

L'Assemblea procede all'esame del nuovo Statuto e delle sue variazioni, e, all'unanimità delibera di approvarne le variazioni.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposta di bollo e di registro (ex art.82, comma 3 e 5 del Codice del terzo settore).

Null'altro essendoci da deliberare, alle ore 22.45 l'assemblea viene sciolta

Il Presidente

Il Segretario

Paola Canazza

AGENZIA REGIONALE CENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DI PAVIA
UFFICIO REGIONALE DI PAVIA

RECEVUTO 102 3

11 MAG 2023

ATO ESENTE

Sede Legale: via Piave n.4 – 27051 Cava Manara (PV) – 334.1738539 – 348.1193488

Sede Operativa: via Piave n.4 – 27051 Cava Manara (PV)

Sito: www.vologe.it - E-mail: presidenza@vologe.it – PEC: protezionecivile@pec.vologe.it



**ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
LOGISTICI / GESTIONALI**

VO. LO .GE. – PAVIA

o.n.l.u.s.

Iscrizione Albo Regionale n° 0359 del 21/03/2014

Codice Fiscale 96070350184

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 10 MAGGIO 2023

In data 10 maggio 2023, alle ore 17.00, si è riunita in prima convocazione, presso la sede a Cava Manara, Via Piave 4, L'Assemblea dell'Associazione VO.LO.GE., per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione Signora Canazza Paola che chiama a svolgere le funzioni di segretario il Sig. Masera Luigi.

Il Presidente constatata la presenza di 3 volontari in proprio per un totale di 3 volontari presenti su 19.

L'Assemblea alle ore 17.30 viene pertanto dichiarata deserta e si rinvia alla seconda convocazione stesso posto ore 21.

Il Presidente

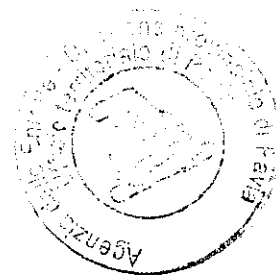
Paola Canazza

Il Segretario

ALLEGATO AL VERBALE DEL GIORNO
11 MAGGIO 2023

AL N. *2022*

IL FUNZIONARIO DELEGATO
di



Sede Legale: via Piave n.4 – 27051 Cava Manara (PV) – 334.1733539 – 348.1193488

Sede Operativa: via Piave n.4 – 27051 Cava Manara (PV)

Sito: www.vologe.it - E-mail: presidenza@vologe.it – PEC: protezionecivile@pec.vologe.it

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017**

denominata

**Associazione Volontari Protezione Civile Logistico/Gestionale
acronimo
VO.LO.GE ODV**

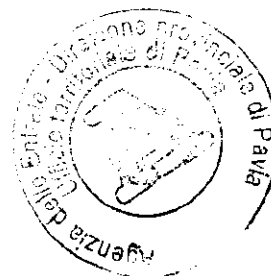
Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, in forma di organizzazione di volontariato di protezione civile, l'associazione denominata **ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE LOGISTICO/GESTIONALE** (acronimo **VO.LO.GE ODV**) di seguito indicata con il termine "associazione"
2. L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs 117/2017, della L. 30/2017 e dalle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Cava Manara (PV) in Via Piave 4 e la sua durata è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Tale modifica può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione
6. La cancellazione dell'associazione dall'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli art. 12 e 32 comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Art. 2 – Statuto

1. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione e vincola alla sua osservanza i Soci dell'associazione stessa
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina di particolari aspetti organizzativi.

ALLEGATO _____
AL N. 0022 _____
IL FUNZIONARIO DELEGATO _____



Art. 3 – Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue in via prevalente finalità di utilità sociale nell'ambito del Volontariato di Protezione Civile, Solidarietà civile ed interesse generale come da art. 5 D.lgs 117/2017. L'associazione si propone, pertanto, di svolgere le seguenti attività:
 - * volontariato di protezione civile in tutte le forme di legge (art. 2 D.lgs 1/2018)
 - * organizzazione di corsi di specializzazione a favore dei Volontari propri o di altre ODV
 - * organizzazione di eventi esercitativi/formativi
 - * collaborare in modo propositivo con Enti, Istituzioni, Amministrazioni, Autorità competenti in materia di Protezione Civile
 - * mettersi a disposizione quale componente di colonna mobile provinciale o regionale
 - * attività promozionali per la diffusione della cultura di protezione civile verso cittadini e scuole
 - * attività di autofinanziamento che prevedano un contributo volontario e forfettario a fronte di impiego di attrezzature proprie dell'associazione a favore di altre associazioni e Pro Loco
 - * educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28.3.2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
 - * interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e previsione del randagismo, ai sensi della legge 14.8.1991 n. 281
 - * beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19.8.2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
2. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà
3. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

4. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Il Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una integrazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 4 – Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche, di qualsiasi provenienza etnica e fede religiosa, che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà si impegnano concretamente per realizzarle. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale o da un tutore legale.
2. La domanda di ammissione dovrà contenere:
 - l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di ammissione.
4. L'interessato ricevuta la comunicazione di rigetto ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
5. L'iscrizione viene annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.
6. Il Socio accettato e neofita assume il ruolo di "aspirante volontario" fino ad ultimazione del corso base come previsto dal regolamento di Regione Lombardia, quindi assume il ruolo di Volontario ed inizia ad intraprendere un percorso formativo e di professionalizzazione, aspirando alle cariche e ruoli organizzativi previsti dal regolamento operativo interno. Il Socio Volontario che proviene da altra Organizzazione di Volontariato con provata esperienza conserva il ruolo di Volontario operativo. L'Associazione può avere Soci Volontari operativi in protezione civile e Soci sostenitori non operativi in attività strettamente pertinenti alla protezione civile, ma operativi per tutte le altre attività istituzionali.
7. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
8. La quota associativa è annuale, intransmissibile, non rivalutabile, non rimborsabile ed è determinata dall'Assemblea dei Soci
9. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri di ciascun Socio, escludendo ogni forma di discriminazione.
2. **Ciascun Socio ha il diritto:**
 - a) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento
 - b) di eleggere gli Organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi
 - c) di prendere atto dell'o.d.g. delle Assemblee ed esprimere il proprio voto
 - d) di prendere visione del rendiconto economico/finanziario, di consultare i verbali e i libri sociali
 - e) di partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione
 - f) di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate per le attività prestate ai sensi di legge
 - g) di essere informati e di partecipare ai corsi di formazione

Ciascun Socio ha il dovere:

- a) di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno
- b) di rispettare anche se dissenziente quanto deliberato dagli organi sociali
- c) di non recare danno all'Associazione
- d) di garantire la rintracciabilità telefonica h. 24 per 365 gg. anno
- e) di garantire la disponibilità di servizio, svolgendo almeno sei servizi, escluse le emergenze
- f) di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro
- g) di versare la quota associativa entro la fine di febbraio di ogni anno, secondo l'importo annualmente stabilito dall'Assemblea
- h) di **NON** svolgere qualsiasi attività **NON** attinente la Protezione Civile indossando la divisa ed esibendo loghi o scritte riconducibili alla Protezione Civile se non espressamente autorizzati

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di Socio si perde in caso di decesso, per recesso e per esclusione.
2. Il Socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione. Il Socio che recede dovrà restituire alla Associazione l'attrezzatura a suo tempo ricevuta.
3. Il Socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, dalle delibere degli Organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di particolare gravità può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata all'interessato, il quale entro trenta giorni può ricorrere all'Assemblea dei Soci, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 7 – Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione.

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale secondo l'art. 30 D.lgs. 117/2017)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 8 – Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione in regola con il versamento della quota sociale ed è l'organo deliberante sovrano.

L'assemblea può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente e viene nominato un segretario che avrà il compito di redigere verbale.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunata e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'assemblea, inoltre, può essere convocata:

- dal Presidente
- su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti
- da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun socio.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone fisiche.

Delle riunioni delle assemblee è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 9 – Compiti dell'Assemblea

1) l'Assemblea Ordinaria:

- a) nomina e revoca (qualora sussistano gravi motivi) il Presidente, eleggendolo tra i Soci;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, eleggendoli tra i Soci. In caso di revoca del Presidente decade anche il Consiglio Direttivo;
- c) nomina e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- d) discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- e) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta ed i risultati conseguiti;
- f) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, su provvedimenti di esclusione del socio, garantendo a esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - h) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - i) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - l) fissa l'ammontare della quota associativa;
 - m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 2) l'Assemblea Straordinaria:
- a) delibera sulle modificazioni allo statuto;
 - b) delibera sull'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'associazione.

Art. 10 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro soci ed il voto favorevole dei tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei presenti.

Nel caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei soci iscritti nell'apposito libro soci.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

I Soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi, tranne quelli che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea.

Le delibere dell'Assemblea impegnano i soci ancorchè dissenzienti.

E' previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia verificabile l'identità del socio che partecipa e vota.

ART. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono scritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari, nonché della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e rimangono in carica per la durata di tre esercizi e sono rieleggibili.

ART. 12 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.

Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra l'Associazione curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- b) delibera in merito alla limitazione dei poteri di rappresentanza dei consiglieri;
- c) e all'interno della bozza di bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- e) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo, nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- f) approva o rigetta le domande di ammissione;
- g) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- h) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;
- i) elegge il Presidente, il Vice Presidente, nomina il Segretario e il Tesoriere.

ART. 13 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto il verbale da parte del Segretario dell'Associazione. Qualora uno dei Consiglieri eletti rinunci alla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti nominati scadono con la scadenza prevista per gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 14 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

ART. 15 – IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qual volta questi sia impossibilitato ad esercitarla.

Il Vicepresidente gestisce di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione, qualora il Consiglio Direttivo non attribuisca ad altro consigliere la carica di Tesoriere.

Il Vicepresidente relaziona il Consiglio Direttivo sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i Pubblici Uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 16 – IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci, garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Il Tesoriere, qualora la carica venga attribuita ad altro Consigliere, cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; cura la gestione del conto corrente e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.

ART. 17 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di controllo.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti, iscritto al relativo registro e nel caso di organo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

ART. 18 – LIBRI SOCIALI

Sono libri sociali dell'associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione. Come disposto dal Decreto del 6/10/2021 è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

I verbali di Assemblea di Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 19 – RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incrementare il patrimonio
- d) rendite patrimoniali
- e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi
- f) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
- g) eventuali rimborsi derivanti da convenzioni
- h) proventi derivanti da attività svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti da somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale
- i) altre entrate espressamente previste dalla legge
- j) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

ART. 20 – SCRITTURE CONTABILI

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs.n. 117/2017.

ART. 21 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma del D.Lgs. 117/2017.

Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività sono predisposte dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. n. 117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve evidenziare l'ammontare dell'eventuale quota sociale annua.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro 60 giorni.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 22 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 23 – BENI

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

ART. 24 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e altri enti e/o soggetti pubblici e/o privati di cui all'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 sono deliberati dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodito, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 25 – DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'Associazione può eventualmente assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. n. 117/2017 e comunque per un massimo di 5 unità.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 26 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 27 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

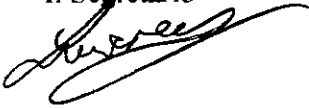
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale, a norma dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Cava Manara (PV)

Il Segretario



Il Presidente

